



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 133

Del **23/06/2026**

Proposta n. 147/2026

Oggetto:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DELL'11/03/2026 E N. 121 DEL 27/5/2026

L'anno **duemilaventisei**, questo giorno **ventitre** del mese di **giugno** alle ore 13:00 in ottemperanza alla deliberazione di Giunta comunale n.39 del 30/03/2022 avente ad oggetto "Disciplina delle sedute di Giunta comunale in modalità "videoconferenza", appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza, in via Giolitti n.22.

Fatto l'appello e accertata l'identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio-video ZOOM, sono presenti:

N	Nominativo	Funzione	Presenza	Assenza
1	BUDRI LETIZIA	Sindaco	X	
2	MARCHI MARINA	Assessore	X	
3	DONNARUMMA MARCO	Assessore		X
4	CARAFOLI LUCA	Assessore		X
5	SECCHIA LISA	Assessore	X	
6	LUPPI FEDERICA	Assessore	X	

Presenti: **4**

Partecipa il Segretario Generale Margherita Clemente

Essendo legale il numero degli intervenuti, Letizia Budri Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

L'Assessore Lisa Secchia introduce l'argomento in oggetto.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1039 del 20.11.2025 è stata approvata la graduatoria definitiva di assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica situati nel Comune di Mirandola in base al bando ERP 2025;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 1 depositata l'8 gennaio 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Allegato B, lett. c-1), della L.R. Toscana n. 2/2019, recante «*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*», nella parte in cui attribuiva punteggi aggiuntivi in graduatoria per la cosiddetta "storicità della presenza", consistente nella residenza anagrafica o nella prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, trattandosi di un criterio che finisce per attribuire rilievo preponderante ad una condizione non direttamente collegata al bisogno abitativo;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 51 dell'11/03/2026 si è dato atto che le prossime graduatorie di assegnazione di alloggi ERP sarebbero state formate in base al nuovo Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che stava per essere redatto in conformità alla sopra menzionata sentenza della Corte Costituzionale, stabilendo nel contempo la sospensione dell'assegnazione di ulteriori alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base della graduatoria in essere;
- nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale e l'adozione della deliberazione di Giunta comunale n. 51/2026 si è dato corso alla graduatoria in essere, con assegnazione di alloggi a soggetti utilmente collocati in detta graduatoria;
- in data 29 aprile 2026 è stata approvata la deliberazione consiliare n. 22, avente ad oggetto "*Approvazione delle modifiche al Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, recepimento sentenza Corte Costituzionale n. 1/2026*";
- con deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 27.5.2026 è stato infine stabilito che la graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvata con determina dirigenziale n. 1039 del 20.11.2025, fosse da intendersi definitivamente chiusa e non più oggetto di ulteriori scorrimenti al fine dell'assegnazione di unità abitative, in attesa della pubblicazione del nuovo bando di assegnazione di alloggi ERP conforme al nuovo regolamento;
- a mezzo PEC. prot. 26234 dell'11.6.2026 è pervenuta formale diffida e preavviso di ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna da parte dell'Avv. Sonia Pennisi, a nome e per conto del cittadino ID ICARO 13385, che risultava posizionata all'undicesimo posto nella graduatoria definitiva (ID Istanza 243) approvata con determina dirigenziale n.1039 del 20.11.2025, non ancora assegnataria di alloggio ERP;

Evidenziato che:

- in base ai provvedimenti sopra richiamati, questo Ente ha provveduto a sospendere l'assegnazione di alloggi ERP, arrestandosi al nono soggetto (ID Istanza 179) inserito nella graduatoria approvata con determina dirigenziale n.1039 del 20.11.2025, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento;

- nello specifico, il nuovo Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato con deliberazione consiliare n. 22/2026, ha eliminato la progressività del punteggio per la domanda di assegnazione sulla base del criterio di anzianità di residenza (punteggio ridotto a 1 punto con residenza anagrafica continuativa sul territorio comunale oltre 11 anni) ed ha aumentato il punteggio assegnabile (4 punti) al richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risulti già inserito in modo continuativo e in posizione non utile per l'assegnazione dell'alloggio in una delle graduatorie ERP approvate nei quattro anni precedenti;

Ritenuto che, a seguito della sopra menzionata diffida pervenuta dall'avv. Pennisi in data 11.6.2026, questo Ente ha avviato un procedimento in autotutela, che ha fornito le seguenti risultanze:

- si è innanzitutto provveduto ad applicare alla graduatoria adottata con determina n.1039/2025 i nuovi criteri di cui al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 22/2026, riconteggiando i punteggi attribuiti in base a tali nuovi criteri;
- a seguito di detto riconteggio, risulta che tre soggetti cui sono stati assegnati alloggi nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale e l'approvazione della deliberazione di Giunta comunale n. n. 51 dell'11/03/2026 sarebbero da collocare in posizione successiva rispetto ad altrettanti soggetti (non assegnatari di alloggi), tra cui il cittadino ID ICARO 13385 (ID Istanza 243) collocato all'undicesimo posto in graduatoria e rappresentato dall'avv. Pennisi, che vedono, al contrario, confermata la propria posizione in graduatoria, anche con l'applicazione dei nuovi criteri;

Ritenuto pertanto equo e corretto non penalizzare i tre soggetti presenti nella graduatoria, prima sospesa e poi definitivamente superata, che non hanno visto soddisfatto il proprio legittimo interesse all'assegnazione dell'alloggio ERP, interesse confermato anche a seguito dell'applicazione dei nuovi criteri regolamentari derivanti dal principio sancito dalla Corte Costituzionale;

Ritenuto parimenti opportuno confermare tutte le assegnazioni di alloggi già effettuate in base alla graduatoria di cui alla determinazione n.1039 del 20.11.2025, in quanto si tratta di situazioni abitative ormai consolidate, sia dal punto di vista giuridico (stipula dei contratti di locazione) sia fattuale (occupazione degli alloggi), la cui messa in discussione determinerebbe risvolti negativi sia dal punto di vista legale, sia sotto il profilo socio-assistenziale;

Considerati dunque sussistenti i presupposti necessari per agire in autotutela, evitando il sorgere di un contenzioso e tutelando correttamente tutti i soggetti coinvolti, senza creare alcun nocumento all'interesse pubblico, in quanto gli alloggi ERP sono assegnati a nuclei familiari in effettiva situazione di bisogno ed in possesso di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente in materia;

Richiamati:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Statuto Comunale;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 22.12.2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 22.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Richiamata inoltre la linea strategica "6. Città a misura di famiglia", alla quale è collegato l'obiettivo strategico "6.3 Sostegno all'abitare" contenuta nel succitato Documento Unico di Programmazione, ai quali il presente atto fa riferimento;

Su proposta del Responsabile del procedimento, individuato nella persona della Responsabile Servizi Sociali, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

Visti:

- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;
- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore III - Sociali, Educativi, Culturali e Sport, dott. Giampaolo Zioldi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il Dirigente del Settore V – Finanziario, dott. Pasquale Mirto, ha dichiarato che il parere di regolarità contabile non è necessario.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in narrativa, in via di autotutela, di procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi ERP, approvata con determinazione n.1039 del 20.11.2025, al fine dell'assegnazione di ulteriori n. 3 alloggi ai soggetti aventi diritto ivi utilmente collocati, tra cui il cittadino ID ICARO 13385 (ID Istanza 243), collocato all'undicesimo posto in detta graduatoria;
2. di dare atto che la presente deliberazione integra e modifica, al solo fine di consentire lo scorrimento di cui al punto 1, le deliberazioni di Giunta comunale n. 51 dell'11/03/2026 e n. 121 del 27/5/2026, precisando che tutte le disposizioni contenute in tali provvedimenti restano confermate, ferma restando l'attuazione di quanto stabilito nella presente deliberazione;
3. di confermare tutte le assegnazioni di alloggi ERP già effettuate in base alla graduatoria approvata con determinazione n.1039 del 20.11.2025;
4. di dare atto che, a seguito dell'assegnazione degli ulteriori n. 3 alloggi di cui al punto 1, risulta necessario modificare l'elenco degli alloggi mantenuti disponibili in quanto riservati a progetti a destinazione specifica, concessioni amministrative, mobilità e/o situazioni di grave disagio sociale associato a un effettivo stato di bisogno abitativo (rif. deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 27.5.2026), che passano da n. 10 a n. 7, e precisamente:

- alloggio ubicato in via F.lli Cairoli, 34 int. 10;
- alloggio ubicato in via Castelfidardo, 81 int. 7;
- alloggio ubicato in via della Posta, 66 int. 3
- alloggio ubicato in via Martiri di Belfiore, 1 int. 5
- alloggio ubicato in via I. Nievo, 1 int. 12;
- alloggio ubicato in via Piemonte, 44 int. 5;
- alloggio ubicato in via Zamenhof, 16 int. 8.

5. di dare mandato al competente Servizio Sociale di adottare quanto prima gli atti di assegnazione degli alloggi ERP ai soggetti così individuati, provvedendo altresì alla pubblicazione del nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi in parola in base al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 22/2026.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dar corso al presente atto, al fine di provvedere ad assegnare quanto prima gli alloggi ai tre nuclei sopra menzionati, dando corso nel contempo alla procedura relativa al nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi ERP, con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente come segue

Il Sindaco
Letizia Budri

Il Segretario Generale
Margherita Clemente